

Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 24 febbraio 2021

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1701
Ordine del giorno concernente ulteriori finanziamenti in favore delle domande presentate sul bando impianti sportivi 2020 (d.d.u.o. 8243/2020), per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo, tramite assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	50
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1718 concernente ulteriori finanziamenti in favore delle domande presentate sul bando Impianti Sportivi 2020 (d.d.u.o. 8243/2020), per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo, tramite assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale, nel testo che così recita:

 «Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- Regione Lombardia, ai sensi della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna), promuove la pratica sportiva e ludico-motoria per le persone di tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali; nonché la diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e dei principi di lealtà e correttezza da osservare in tutte le discipline e a ogni livello;
- la Regione promuove le pratiche sportive con finalità educative e di formazione della persona, del benessere individuale e collettivo; nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita;

valutato che

- all'articolo 1, lettera g) della l.r. 26/2014, sono poste, tra le finalità della legge, la promozione di una maggiore fruibilità, di un efficiente utilizzo e di una equilibrata distribuzione sul territorio degli impianti sportivi, anche con riferimento agli impianti presenti nelle istituzioni scolastiche e nelle aree urbane attrezzate all'aperto;
- il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, prevede, alla Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero» e, in particolare, all'obiettivo specifico 108. Econ. 6.1, l'adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi;

considerato che

nel d.d.u.o. 9 luglio 2020, n. 8243 sono stati definiti i progetti finanziabili sull'iniziativa, corrispondenti alle seguenti linee di intervento:

- Linea 1 (COVID-19): interventi relativi esclusivamente a interventi caratterizzati da urgenza ed indifferibilità per la ripresa dell'attività sportiva, in conseguenza all'emergenza sanitaria COVID-19, e rivolti all'adeguamento delle strutture e degli spazi dell'impianto sportivo alle norme di sicurezza o all'acquisto di macchinari per la ripresa e svolgimento in sicurezza delle attività sportive, sia per i lavoratori, sia per i clienti/utenti, sia per i fornitori;
- Linea 2 (Altri interventi): interventi relativi a una o più tipologie di seguito indicate:
 - a) realizzazione di nuovi impianti sportivi;
 - b) ampliamento di impianti sportivi esistenti;
 - c) riqualificazione di impianti sportivi esistenti: recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche, migliora-

mento sismico, efficientamento energetico, messa a norma e messa in sicurezza;

d) interventi in conseguenza all'emergenza sanitaria COVID-19;

- per le due linee di intervento, le dotazioni finanziarie sono di euro 9.500.000,00;

- questi fondi, per quanto ingenti, sono risultati insufficienti a garantire una valorizzazione capillare dei beni in oggetto su tutto il territorio lombardo e ad oggi, nonostante un già stanziato ulteriore finanziamento, sono ancora svariate le realtà cui non è stato possibile elargire i contributi;

invita la Giunta regionale

a reperire ulteriori finanziamenti da destinare al bando in oggetto, al fine di poter garantire lo scorrimento della graduatoria dei comuni presenti nel bando attualmente non percettori delle misure economiche loro rivolte.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

 Il segretario dell'assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1702
Ordine del giorno concernente opere pubbliche in vari comuni della provincia di Varese

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	49
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1719 concernente opere pubbliche in vari comuni della provincia di Varese, nel testo che così recita:

 «Il Consiglio regionale della Lombardia
visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato

necessario/strategico finanziare gli investimenti relativi a:

- riqualificazione e messa in sicurezza di Piazza della Croce, nel comune di Mercallo (VA), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo di euro 50.000,00 nell'anno 2021;